



COMUNE DI PIMENTEL

PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

“REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI A
ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO COSI' COME PREVISTO DALL'ART. 12
DELLA L. 241/90”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 28/05/2024

INDICE

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Finalità	Pag. 3
Art. 3	Destinatari	Pag. 4
Art. 4	Tipologie di intervento e criteri per la loro concessione	Pag. 4
Art. 5	Albo delle Associazioni	Pag. 5
Art. 6	Procedimento di assegnazione del contributo	Pag. 6
Art. 7	Contributi straordinari	Pag. 7
Art. 8	Modalità di erogazione dei contributi	Pag. 8
Art. 9	Spese ammissibili	Pag. 8
Art. 10	Spese non ammissibili	Pag. 9
Art. 11	Modalità di rendicontazione	Pag. 9
Art. 12	Decadenza dal contributo	Pag.10
Art. 13	Concessione di vantaggi economici indiretti mediante fruizione di beni pubblici a scopi istituzionali dell'ente	Pag.11
Art. 14	Concessione di contributi alle Associazioni Sportive	Pag.11
Art. 15	Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate	Pag.12
Art. 16	Patrocinio	Pag.13
Art. 17	Norme finali	Pag.13
Art. 18	Entrata in vigore	Pag.13

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dell'art. 12 della legge 9 agosto 1990 n. 241 definisce i criteri e le modalità per il sostegno di iniziative da parte di soggetti associativi privati senza scopo di lucro, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.

L'osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici diretti ed indiretti da parte del Comune.

In esecuzione del presente regolamento non è ammessa alcuna forma di contributo diretto ovvero indiretto a persone fisiche; il sostegno dell'amministrazione comunale è ammesso esclusivamente nei confronti di enti associativi senza scopo di lucro per attività di pubblico interesse svolte nell'interesse della collettività.

Il presente regolamento disciplina, altresì, l'istituzione di un apposito Albo al quale possono essere iscritte le associazioni che operano nell'ambito del territorio comunale.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi socio-assistenziali, che trovano specifica disciplina in altre fonti normative e regolamentari.

Art. 2 Finalità

Il Comune, attraverso la concessione dei benefici diretti ed indiretti di cui al presente regolamento, intende favorire in particolare lo sviluppo dei seguenti settori:

- attività sportive;
- attività educative;
- attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e di realizzazione di eventi;
- attività diverse di impegno civile;
- attività di promozione del tessuto economico e dei servizi turistici;
- attività di protezione civile;
- attività a tutela dell'ambiente e delle specie animali;
- attività di promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- altre attività in genere di interesse per la collettività e di promozione del territorio.

I provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari nonché di attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.

I provvedimenti di cui al presente regolamento possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune ovvero risultino di competenza dello stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 3 Destinatari

La concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del presente regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, di associazioni senza scopo di lucro, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale.

Art. 4 Tipologie di intervento e criteri per la loro concessione

I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere diretti o indiretti.

I contributi diretti consistono nell'erogazione di denaro a favore dei beneficiari e sono finalizzati:

- alla realizzazione di singole iniziative o progetti, anche con ricorrenza annuale; qualunque associazione/ente senza scopo di lucro, a prescindere da ove abbia la sede legale, può richiedere al Comune contributi di questo tipo.
- al sostegno dell'attività ordinaria realizzata in maniera continuativa nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative aventi sede nel territorio comunale, ai sensi del successivo art.5.

I contributi indiretti consistono nell'attribuzione di vantaggi economici indiretti quali in particolare l'affidamento di beni pubblici per lo svolgimento di attività rientranti negli scopi istituzionali del beneficiario.

La concessione dei contributi è correlata alla utilità sociale e all'interesse generale dell'attività proposta, saranno privilegiati i progetti, le iniziative e le attività che terranno in considerazione i seguenti criteri:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolta, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;

- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica;
- iniziative/attività finalizzate all'aggregazione e al coinvolgimento dei giovani, degli anziani o dei disabili;
- iniziative/attività indirizzate al potenziamento della pratica sportiva;
- iniziative/attività finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e artistico del Comune.

ART. 5 L'Albo delle Associazioni

Ai soli fini della percezione dei contributi diretti per attività ordinaria le associazioni richiedenti devono essere iscritte all'interno dell'Albo delle associazioni. l'Albo è tenuto e aggiornato periodicamente dall'Area Amministrativa. Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono:

- essere legalmente costituite;
- possedere uno statuto democratico;
- essere senza scopo di lucro
- avere una durata statutariamente prevista non inferiore a 5 anni;
- svolgere attività di interesse generale che possa comportare un beneficio alla comunità;
- avere la sede legale nel territorio comunale.

Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali, le società, le associazioni sindacali professionali o di categoria e le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Per ogni associazione iscritta all'Albo sono riportati e aggiornati i seguenti dati:

- denominazione;
- natura giuridica;
- sede legale
- scopi e attività espressi in forma sintetica (Protezione civile, Spettacolo e cultura, Sport e tempo libero, Turismo e attività produttive, Ambiente);
- generalità e recapito del legale rappresentante
- codice fiscale e partita IVA se attribuita

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo sul modulo predisposto dal Comune, allegando:

- l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;

- l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- codice fiscale e partita IVA se attribuita;
- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione (tranne nel caso di istanza sottoscritta digitalmente)

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. Il responsabile del procedimento può richiedere l'integrazione della documentazione mancante, concedendo 10 giorni di tempo per l'integrazione della documentazione richiesta. L'omessa sottoscrizione olografa o digitale della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento della domanda.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere tempestivamente ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

Le Associazioni sono cancellate dall'Albo nei seguenti casi:

- Vengano meno le condizioni in base alle quali è stata effettuata l'iscrizione;
- L'associazione attui iniziative in contrasto con la Costituzione, con le leggi e con lo statuto del Comune o che comunque vadano a ledere l'immagine del Comune stesso;
- L'associazione risulti inattiva da almeno un anno;
- La cancellazione venga richiesta dalla stessa associazione;

Dell'avvenuta cancellazione è data notizia al legale rappresentante risultante dall'Albo.

Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al fine di verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'Albo medesimo.

ART. 6 Procedimento di assegnazione del contributo

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono definiti annualmente i criteri per la concessione dei contributi in applicazione delle finalità e dei criteri generali previsti dal presente regolamento nonché i budget da assegnare al finanziamento dell'attività ordinaria e alle singole attività.

A seguito di tale provvedimento il Responsabile dell'Area Amministrativa pubblica il bando per la presentazione delle domande di norma entro il mese di maggio di ogni anno.

La domanda di contributo volta a finanziare sia l'attività ordinaria sia i singoli progetti o iniziative, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune nel termine indicato dal bando che non potrà comunque essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del predetto avviso. La domanda, con specifica indicazione del tipo di contributo richiesto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:

- programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
- preventivo delle spese che dovranno essere sostenute e dei ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
- dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
- dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente ove non sia stata usata una firma digitale;
- Nel caso di richieste di contributi per attività continuativa: bilancio di previsione, bilancio consuntivo dell'anno precedente copia dello statuto e dell'atto costitutivo se non già depositato presso il Comune.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento. L'istruttoria delle domande è svolta dall'Area Amministrativa che attribuisce i punteggi in base ai criteri indicati annualmente dalla Giunta Municipale e redige un piano di riparto dei contributi sulla base della graduatoria così ottenuta.

Il contributo potrà coprire fino a un massimo del 70% delle spese complessive previste per lo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività.

ART. 7 Contributo straordinario

In casi eccezionali, in caso di iniziative e manifestazioni una tantum, che a giudizio della Giunta Municipale possiedano tuttavia particolare rilevanza sociale, culturale, turistica o economica, è ammessa la presentazione di richiesta di contributo in deroga alla procedura di cui all'articolo precedente.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse in armonia con le finalità perseguite dal Comune, e sia corredata dalla documentazione sopra descritta. Le richieste devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa per permettere agli uffici di svolgere la corretta istruttoria.

ART. 8 Modalità di erogazione dei contributi e anticipazioni

La liquidazione del contributo avverrà a rendicontazione previo esame della documentazione fiscale relativa alle spese effettivamente sostenute e di una relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente, comunque la liquidazione avverrà tenendo conto delle spese effettivamente ammissibili sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e della percentuale massima di contribuzione da parte del Comune.

La Giunta Municipale può disporre per motivate ragioni una anticipazione del contributo nelle seguenti misure e modalità:

- per i contributi a sostegno di singoli progetti e iniziative può disporre l'erogazione nella misura massima del 50% del contributo entro la data di inizio dell'attività e del restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune;
- per i contributi a sostegno dell'attività continuativa può disporre l'erogazione nella misura massima del 50% del contributo entro 20 giorni dall'adozione del piano di riparto da parte dell'ufficio competente e del restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune nell'esercizio successivo.

ART. 9 Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- a) In caso di richiesta di contributo per la realizzazione di singole iniziative:
 - spese di tipografia;
 - spese di pubblicità e/o affissione;
 - spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
 - spese per il nolo delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione);
 - spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
 - spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
 - spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
 - spese postali;
 - spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (es. assistenza luci, ecc.);
 - spese per polizze assicurative;
 - spese per visite mediche;
 - spese per le prestazioni dei tecnici sportivi;
 - spese per acquisto materiale vestiario;

- spese per attrezzatura sportiva o per attrezzatura relativa alla gestione della sede operativa;
- b) In caso di richiesta di contributo a sostegno dell'attività ordinaria:
- oneri per locali, mezzi e strutture, compresi canoni di locazione (sia mensili che una tantum);
 - oneri per attrezzature per lo svolgimento della loro attività;
 - oneri per iscrizione a campionati e specifiche iniziative sportive.

ART. 10 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'ente beneficiario del contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video cinematografiche) e mostre;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- spese non dettagliate in modo specifico;
- oneri relativi ad attività promozionali dell'ente;
- oneri relativi ad attività di formazione;
- oneri relativi ad attività, manifestazioni e progetti già finanziati da altro Ente;
- oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività, manifestazione e iniziativa finanziata;

ART. 11 Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione. La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:

- copia delle fatture o ricevute fiscali intestate al beneficiario del contributo;

- dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
- delibera del comitato esecutivo o di altro idoneo organo dell'ente che attesti l'assegnazione di eventuale borsa di studio;

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

- i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
- le voci di spesa;
- l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);

Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del piano di spesa, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.

ART. 12 Decadenza dal contributo

L'ente decade – in tutto o in parte - dal contributo ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il sostegno era stato accordato;
- non venga presentata la documentazione prescritta;
- sia stato modificato in maniera rilevante il programma dell'iniziativa senza averne concordato le modifiche con gli uffici competenti.
- siano stati usati i fondi erogati in modo non conforme alle finalità previste dal presente bando e dalla normativa vigente in materia;
- non siano stati rispettati i termini fissati per l'avvio e/o per il completamento del progetto senza valida giustificazione.

Qualora l'iniziativa sia stata realizzata solo parzialmente e, comunque, senza esiti significativi sarà concesso un contributo ridotto proporzionalmente al programma effettivamente realizzato.

Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato parzialmente e/o completamente e si verifichi una delle cause di decadenza sopra esposte si procederà al recupero delle somme.

Art. 13 Concessione di vantaggi economici indiretti mediante fruizione di beni pubblici a scopi istituzionali dell'ente

Il Comune può concedere in comodato beni mobili e immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti senza scopo di lucro, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile concordati con l'amministrazione comunale.

L'ente motiva il provvedimento di assegnazione e definisce nel contratto la durata del comodato, la disciplina del rapporto negoziale, nonché le cause di recesso e/o revoca del contratto di comodato.

In via di prima applicazione del presente regolamento si procederà a una revisione degli attuali rapporti di concessione in essere al fine di renderli omogenei e rispondenti alla presente disciplina.

Il Comune può altresì concedere beni mobili e immobili di sua proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti senza scopo di lucro per lo svolgimento di singole iniziative e manifestazioni; anche in questo caso la concessione temporanea è regolata da apposito atto rilasciato dal Comune.

ART. 14 Concessione di contributi alle Associazioni Sportive

Il Comune può concedere i contributi oggetto del presente regolamento per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative sportive finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, alla formazione sportiva e a quella educativa dei giovani. Il Comune può concedere contributi alle associazioni sportive di due tipologie:

- contributi volti alla realizzazione di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva e a quella del territorio e della sua comunità; qualunque associazione/ente senza scopo di lucro, a prescindere da ove abbia la sede legale, può richiedere al Comune contributi di questo tipo.

- contributi volti al sostegno dell'attività ordinaria realizzata in maniera continuativa nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; in tale ipotesi il contributo è finalizzato a sostenere la partecipazione a campionati o attività che si ripartiscono su due anni consecutivi. Per poter accedere a questo tipo di contributi comunali, le società sportive devono:

- essere costituite con sede sociale in Pimentel;
- essere iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Pimentel di cui al precedente art. 5;

- svolgere la propria attività nel territorio di Pimentel;
- essere iscritte all'albo regionale dell'assessorato allo sport, e/o affiliate al CONI;
- praticare regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione ai campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

A tale scopo il contributo sarà concesso entro 30 giorni dalla data di presentazione del rendiconto della stagione agonistica di riferimento, con allegate pezze giustificative, valide ai fini fiscali, relative alle spese ammissibili così come previste all'art. 9 del presente regolamento. Al fine della rendicontazione si considerano adeguate pezze giustificative le fatture e le ricevute fiscali espressamente intestate all'organismo al quale è diretto il contributo (non scontrini generici), copia dei versamenti inerenti l'iscrizione al campionato/manifestazione, copia dei versamenti e allegate polizze in ordine alle assicurazioni contratte.

La Giunta Municipale può disporre per motivate ragioni una anticipazione del contributo nelle seguenti misure e modalità:

- per i contributi a sostegno di singole attività e iniziative può disporre l'erogazione nella misura massima del 50% del contributo entro la data di inizio dell'attività e del restante 50% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune;

- per i contributi a sostegno dell'attività continuativa può disporre l'erogazione nella misura massima del 70% del contributo entro 20 giorni dall'adozione del piano di riparto da parte dell'ufficio competente e del restante 30% entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto al Comune nell'esercizio successivo.

Per quest'ultima tipologia di contributi, al fine di incentivare la costituzione di società sportive sul territorio, per le associazioni di nuova costituzione la Giunta può concedere per i primi due anni di attività un'anticipazione pari al 100% del contributo entro 20 giorni dall'adozione del piano di riparto. Si intendono per associazioni di nuova costituzione quelle costituite nei 12 mesi precedenti la pubblicazione del bando annuale di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 15 Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e delle iniziative finanziate

Il responsabile verifica, nel rispetto dell'autonomia gestionale, organizzativa e decisoria, lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative finanziate con gli interventi dell'Amministrazione comunale.

A seguito della verifica di cui al precedente comma, il responsabile, ricorrendo le ipotesi di utilizzo scorretto o di inutilizzo delle risorse finanziarie, provvede al recupero delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza.

ART. 16 Patrocinio

Il Comune può concedere il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino e, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla comunità locale o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.

Il patrocinio viene concesso a seguito di deliberazione della Giunta Municipale dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa e consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento, accordato dall'Amministrazione comunale, del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.

La concessione del patrocinio non comporta oneri o spese a carico del bilancio del Comune ed obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale – cartaceo e/o digitale – lo stemma istituzionale del Comune di Pimentel e l'indicazione che la manifestazione/iniziativa è effettuata con il patrocinio del Comune stesso.

ART. 17 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del Codice Civile nonché le eventuali disposizioni regolamentari, gli atti amministrativi e le norme di settore che dovessero succedersi nel tempo.

ART.18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale e Albo Pretorio on-line del Comune.